

(N. 1994)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto **col Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

e **col Ministro dei Trasporti**

(MALVESTITI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1951

Inclusione di alcune zone nel perimetro del piano regolatore della città di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Il comune di Roma ha proposto la inclusione nel perimetro del piano regolatore della città, approvato con Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, di due zone site a nord-est del perimetro stesso, e precisamente l'una in prossimità del carcere di Rebibbia e l'altra nei pressi della borgata Tufello.

Lo scopo di detta inclusione è quello di consentire un appropriato assetto urbanistico della zona carceraria di Rebibbia già sistemata, e di eliminare, nel contempo, alcune rientranze nel perimetro del vigente piano regolatore.

Le zone di cui sopra sono indicate in una corografia in iscala 1 : 10.000, con una striscia rossa, mentre l'attuale perimetro del piano è segnato con linea verde.

La proposta del Comune che ha riportato l'approvazione degli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici, è giustificata dalla necessità di evitare che la fabbricazione cittadina invada le aree circostanti il complesso carcerario, di cui va mantenuto il carattere di isolamento rispetto all'aggregato urbano. Tale inclusione, però, dovrà intendersi consentita al precipuo scopo di dare un confacente assetto urbanistico alla zona in rela-

zione alle esigenze del grande Istituto di prevenzione e pena.

Per quanto riguarda l'altra zona, il Consiglio superiore ha ritenuto che sia opportuno ampliare (com'è indicato con linea a tratti rossi nella corografia in iscala 1 : 10.000) il limite proposto dal Comune, in corrispondenza della rientranza ad ovest della borgata del Tufello, in modo da includere la zona adiacente allo aeroporto dell'Urbe ed agli impianti esistenti in prossimità di quest'ultimo, allo scopo di assicurare un disciplinato sviluppo urbanistico dell'intera località, specialmente in rapporto alle esigenze di carattere aeronautico che richiedono la costituzione di adeguate zone di rispetto nella parte collinare ad oriente del campo di volo.

Poichè, per far luogo a tale inclusione, occorre una legge essendo stato a suo tempo approvato con legge il piano regolatore suddetto, si è preparato l'unito disegno di legge, col quale viene approvata la inclusione delle zone suindicate e viene stabilito che, per la formazione del piano di massima e dei piani particolareggiati delle zone medesime e per tutto quanto attiene alla loro esecuzione troveranno applicazione le disposizioni contenute nel citato Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 - convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355 e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata l'inclusione nel perimetro del piano regolatore della città di Roma - approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 convertito con modifiche nella legge 24 marzo 1932 n. 355 - delle zone site in località Rebibbia e nei pressi della borgata Tufello giusta la planimetria in iscala 1 : 10.000 compilata dall'ufficio tecnico del Comune di Roma e vistata dal Ministro dei lavori pubblici.

Un esemplare di detta planimetria sarà depositato nell'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per la formazione del piano di massima e dei piani particolareggiati relativi alle zone di cui all'articolo precedente, e per tutto quanto attiene alla loro esecuzione, sono applicabili le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355 e successive modificazioni.

Rimane fermo, per l'attuazione di detti piani, il termine stabilito per il vigente piano regolatore di Roma.